

Interventi a favore di bambini con minorazioni sensoriali alla vista o all'udito a. s. 2019/2020

Assegnazione di personale qualificato alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e approvazione delle convenzioni Determinazione n. 29 del 09/08/2019

Approvazione dello schema di convenzione a favore degli alunni affetti da deficit visivo o uditivo ai sensi dell'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5 e assegnazione di personale qualificato alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate per l'a.s. 2019/2020.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 29/2019-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 29 DI DATA 09 Agosto 2019

UMSE SCUOLA E SERVIZI INFANZIA

OGGETTO:

Approvazione dello schema di convenzione a favore degli alunni affetti da deficit visivo o uditivo ai sensi dell'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5 e assegnazione di personale qualificato alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate per l'a.s. 2019/2020.

RIFERIMENTO : 2019-I065-00034

Pag 1 di 7

Num. prog. 1 di 23

L'art. 74 della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 e s.m. "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", prevede al comma 2, lettera c, che la Provincia possa stipulare convenzioni a favore di studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione, con preminente valore preventivo a partire dalla scuola dell'infanzia.

Risulta necessario affidare il servizio ad organismi operanti sul territorio provinciale in grado di fornire personale qualificato a favore dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2019/2020 che presentano minorazioni sensoriali dell'udito e della vista al fine di facilitarne l'integrazione scolastica.

L'art. 15 del regolamento emanato con D.P.G.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg, avente ad oggetto i requisiti e le modalità per l'accreditamento e l'individuazione dei soggetti erogatori dei servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), dispone al comma 3, l'affidamento diretto del servizio ai soggetti accreditati che ne facciano domanda laddove è ammessa la trattativa privata ai sensi della vigente normativa provinciale in materia di contratti.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009 sono state date disposizioni attuative al D.P.G.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg, individuando i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti destinati ad offrire servizi a favore di bambini con bisogni educativi speciali (BES).

Con determinazione del Dirigente del Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale n. 48 di data 10 aprile 2009 è stato istituito il registro dei soggetti accreditati che erogano servizi a favore di bambini con bisogni educativi speciali, organizzato in sezioni secondo i rispettivi ambiti di accreditamento.

Le determinazioni del Dirigente competente in materia di scuola dell'infanzia n. 49 di data 29 giugno 2016 e n. 18 del 24 luglio 2017 hanno aggiornato il registro dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali dal quale risulta che:

- la Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino - Onlus è iscritto nella sezione B) "Interventi a favore di studenti con problemi di linguaggio e comunicazione", sottoarticolazione B1)

"Interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali della vista";

- l'Associazione "Abbattimento barriere della Comunicazione" in sigla "Abc" Onlus è iscritto nella sezione B) "Interventi a favore di studenti con problemi di linguaggio e comunicazione", sottoarticolazione B2) "Interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali dell'udito";

- l'"Ente nazionale per la protezione dei sordi - Sezione provinciale di Trento ONLUS" in sigla "E.N.S. - Sez. provinciale di Trento - ONLUS" è iscritto nella sezione B) "Interventi a favore di studenti con problemi di linguaggio e comunicazione", sottoarticolazione B2)

"Interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali dell'udito".

Con determinazione del Dirigente del servizio istruzione n. 36 del 9 aprile 2019 si prendeva atto della fusione per incorporazione della Cooperativa Sociale IRIFOR del Trentino - Onlus e dell'Associazione "Abbattimento barriere della comunicazione " Abc, nella neo costituita "Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale".

In base alle premesse di cui sopra, ricorrono gli estremi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettera b ter) e comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii. che consentono di concludere il contratto mediante trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo, in quanto l'attività sopra descritta è affidata a soggetti accreditati.

RIFERIMENTO : 2019-I065-00034

Pag 2 di 7

Num. prog. 2 di 23

La neo costituita "Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale" ha realizzato, negli anni scolastici scorsi gli interventi di facilitazione della comunicazione per bambini affetti da minorazioni rispettivamente dell'udito e della vista garantendo professionalità adeguate, ed ora, in grado di allineare l'intervento scolastico preso le scuole dell'infanzia all'approccio terapeutico già intrapreso dalle famiglie con Abc e IRIFOR del Trentino.

Si rende necessario procedere con il presente provvedimento ad approvare lo schema di convenzione con Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale - C.F./P.IVA 02085130223 con sede legale in Via Malvasia, 15 - 38122 TRENTO per l'assegnazione di personale qualificato a favore di bambini con bisogni educativi speciali frequentanti le scuole dell'infanzia provinciali.

Analoghe convenzioni con Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale verranno predisposte per le analoghe esigenze delle scuole dell'infanzia equiparate da parte degli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate o le loro Associazioni di cui all'art. 48, comma 8, della L.p n. 13/77.

Nello specifico, in relazione alle richieste pervenute dalle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate si ritiene di autorizzare le medesime ad utilizzare personale qualificato secondo quanto indicato nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il servizio di facilitazione alla comunicazione per l'anno scolastico 2019/2020 decorrerà dal 2 settembre 2019 e terminerà entro il 30 giugno 2020, salvo le diverse aperture delle scuole a calendario speciale (aperture nei mesi di luglio e agosto) nel rispetto comunque del periodo di durata di dieci mesi dell'attività didattica, anche nelle more della stipula della convenzione così come disposto all'art. 6 "Durata e recesso" dello schema di convenzione medesimo.

L'attività è svolta nel limite massimo di 1100 (millecento) ore a bambino per l'anno scolastico 2019/2020. Il monte ore così previsto è da intendersi nella misura massima di 1000 (mille) ore dedicate alla proposta didattica diretta al bambino e nel limite massimo di 100 (cento) ore da destinare a impegni correlati alla stessa.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche, riguardante le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla convenzione con Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale, per un importo pari ad E 199.710,00, Iva compresa, è assegnato il codice CIG 7604670435.

I finanziamenti erogati sono soggetti alle norme del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.

136", pertanto è stata inviata la richiesta di informativa antimafia per Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale tramite l'applicativo SI.CE.ANT.(Sistema Certificazione Antimafia) con prot. n. PR_TNUTG_Ingresso_0052760_20190807 di data 7 agosto 2019.

Vista l'urgenza di dover assicurare per l'inizio dell'anno scolastico, previsto per il 2 settembre 2019, l'attivazione dei servizi di supporto ai bambini nelle scuole dell'infanzia provinciali, si dispone di approvare lo schema di convenzione con Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa sociale sotto condizione risolutiva della presentazione e del positivo controllo dell'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D Lgs 159/2011, nel caso la stessa non venga rilasciata in tempo utile. Il mancato rilascio delle informazioni antimafia comporterà la recessione dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.

RIFERIMENTO : 2019-I065-00034

Pag 3 di 7

Num. prog. 3 di 23

Il corrispettivo orario per l'utilizzo di personale facilitatore per l'a.s. 2019/2020 a favore di bambini con deficit visivo e/o uditivo autorizzato con il presente provvedimento è pari ad euro 31,50 omnicomprendivi lordi e per un massimo di 1100 ore a bambino.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento saranno coperti per le scuole dell'infanzia provinciali con le disponibilità del capitolo 259600/002 dell'esercizio finanziario 2019 e dell'esercizio finanziario 2020, mentre per le scuole dell'infanzia equiparate con le disponibilità del fondo di riserva di cui ai punti 9) e 19) del dispositivo della deliberazione n. 897 di data 14 giugno 2019 di adozione del Programma annuale per l'anno scolastico 2019/2020.

Si demanda all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti gli atti conseguenti all'adozione della presente determinazione, la quale potrà apportare le modifiche di carattere non sostanziale ai testi degli articoli come ritenuti necessari.

A seguito dell'approvazione della deliberazione n. 83 del 31 gennaio 2019, con la quale la Giunta provinciale, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 e nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, si prende atto che in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi.

Ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
- vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- visto l'art. 15 del Regolamento emanato con D.P.G.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.;
- vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 897 di data 14 giugno 2019;
- viste le determinazioni citate in premessa;
- visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ad Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale - C.F./P.IVA 02085130223 con sede in Trento, Via della Malvasia n.

15, la realizzazione degli interventi a favore di bambini con minorazioni sensoriali alla vista o all'udito attraverso l'assegnazione di personale facilitatore alla comunicazione e all'integrazione scolastica presso le scuole dell'infanzia provinciali per il numero di ore annue indicato nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento stipulando a tal fine una convenzione nei termini riportati ai punti seguenti;

2. di approvare l'allegato schema di convenzione - Allegato 2, quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento, da stipulare tra la Provincia autonoma di Trento, e Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale al fine di regolare lo svolgimento dell'attività

RIFERIMENTO : 2019-I065-00034

Pag 4 di 7

Num. prog. 4 di 23

di facilitazione didattica a favore di bambini affetti da specifiche disabilità nell'anno scolastico 2019/2020 nelle scuole dell'infanzia provinciali;

3. di procedere alla stipula della convenzione di cui al precedente punto 1) ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, dando atto che essa è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

4. di demandare all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti la stipulazione del contratto autorizzando le eventuali necessarie modifiche ed integrazioni non sostanziali ai testi approvati, nonché la cauzione definitiva da richiedere ad Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale pari al 10% dell'importo del presente affidamento, come previsto dall'art. 31, comma 4) della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 5) del medesimo articolo e in conformità alle direttive approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998;

5. di dare atto che per la realizzazione dell'attività di cui al punto 1) è attribuito il codice come riportato all'art. 11 " Tracciabilità dei flussi finanziari" dello schema di convenzione con Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale codice CIG 7996914E2F;

6. di dare atto che è stata inviata la richiesta di informativa antimafia per Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale, ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, tramite la Banca dati nazionale di cui all'applicativo SI.CE.ANT. (Sistema Certificazione Antimafia) - vedi prot. n. PR_TNUTG_Ingresso_0052760_20190807 in data 7 agosto 2019, e che, qualora non venga rilasciata in tempo utile, il relativo contratto viene stipulato, sotto condizione risolutiva, per motivi di urgenza come indicato in premessa;

7. di stabilire che qualora la documentazione prevista dalla normativa antimafia per Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale, attesti la sussistenza di cause di sospensione, di divieto e di decadenza di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011 o emerga un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 84, comma 4, si provvederà alla recessione dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011;

8. di dare atto che analoghe convenzioni saranno predisposte per le scuole dell'infanzia equiparate tra Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale e gli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate o le Associazioni di cui all'art. 48, comma 8, della L.p n. 13/77;

9. di dare atto che alla spesa a carico della PAT, pari a complessivi euro 287.280,00 come riportata nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si fa fronte come di seguito indicato, ai sensi dell'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs.

118/2011:

- per Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale, in relazione al personale facilitatore presso le scuole dell'infanzia provinciali, per euro 199.710,00, impegnando euro 79.884,00 al capitolo di bilancio 259600/002 dell'esercizio finanziario 2019 ed euro 119.826,00 al capitolo di bilancio 259600/002 dell'esercizio finanziario 2020;

- per le assegnazioni agli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate, in relazione al personale facilitatore, impegnando euro 87.570,00 sul capitolo 250550/001 dell'esercizio finanziario 2019 (prenotazione n. 2014938 pos. 3) relativo al fondo di riserva di cui ai RIFERIMENTO : 2019-I065-00034
Pag 5 di 7

Num. prog. 5 di 23

punti 9) e 19) del dispositivo della deliberazione n. 897 di data 14 giugno 2019, la cui disponibilità residua dopo l'assunzione del presente provvedimento è pari a euro 17.311.381,00;

10. di dare atto che l'esigibilità della spesa è coerente con l'imputazione della stessa;

11. di liquidare la spesa di cui al precedente punto 9) nel seguente modo:

- ad Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale secondo le modalità previste all'art. 4 dello schema di convenzione allegato quale parti integrante e sostanziale al presente provvedimento;

- agli Enti Gestori delle scuole dell'infanzia equiparate ad esecutività del presente provvedimento, e comunque in base alle disponibilità di cassa della struttura competente in materia di scuola dell'infanzia, secondo quanto indicato al punto 26 del dispositivo della deliberazione n. 897 del 14 giugno 2019.

RIFERIMENTO : 2019-I065-00034

Pag 6 di 7 IC
Num. prog. 6 di 23
001 Allegato 1)
002 Allegato 2)
Elenco degli allegati parte integrante LA DIRIGENTE
Emanuela Maino RIFERIMENTO : 2019-I065-00034
Pag 7 di 7
Num. prog. 7 di 23

Allegato 1) Riepilogo personale facilitatore assegnato c/o scuole dell'infanzia a.s. 2019/2020
Riepilogo personale facilitatore assegnato c/o scuole dell'infanzia equiparate a.s. 2019/20
Ente Denominazione completa sc. equiparate Comune Cod. fiscale Codice SAP ASSOCIAZIONE n. unità
TOTALE
ORE ANNO
SCOLASTICO
(riconosciute a 31,5
euro orarie omnicomprehensive) (*)
IMPEGNI 2019
Co.E.S.I. SCUOLA MATERNA DON GIOVANNI FAILONI TIONE DI TRENTO 86000010222 1012578
I.RI.FO.R A.b.C. 1 1.100 34.650,00
FPSM SCUOLA MATERNA DI MEZZOLOMBARDO MEZZOLOMBARDO 80011770221 1012061
I.RI.FO.R A.b.C. 1 900 28.350,00
FPSM SCUOLA MATERNA PIETRO PEDROTTI TRENTO 80011250224 1012242 I.RI.FO.R A.b.C. 1
780 24.570,00
3 2.780 87.570,00
Riepilogo personale facilitatore assegnato c/o scuole dell'infanzia provinciali a.s. 2019/20
ASSOCIAZIONE Denominazione breve sc. provinciali n. unità
TOTALE
ORE ANNO
SCOLASTICO
(*)
Oneri derivanti (h annue previste x31,5 euro orarie omnicomprehensive)
IMPEGNI 2019 IMPEGNI 2020 LIQUIDAZIONE I RATA LIQUIDAZIONE II
RATA TOTALE 2019 LIQUIDAZIONE III
RATA SALDO TOTALE 2020
Abc IRIFOR Dro 1 680 21.420,00 8.568,00 12.852,00 6.426,00 2.142,00 8.568,00 6.426,00 6.426,00
12.852,00
Abc IRIFOR S.Martino 1 780 24.570,00 9.828,00 14.742,00 7.371,00 2.457,00 9.828,00 7.371,00 7.371,00
14.742,00
Abc IRIFOR Grumo Il giardino del sole 1 1.100 34.650,00 13.860,00 20.790,00 10.395,00 3.465,00
13.860,00 10.395,00 10.395,00 20.790,00
Abc IRIFOR Rione Nord 1 900 28.350,00 11.340,00 17.010,00 8.505,00 2.835,00 11.340,00 8.505,00
8.505,00 17.010,00
Abc IRIFOR Rione Nord 1 680 21.420,00 8.568,00 12.852,00 6.426,00 2.142,00 8.568,00 6.426,00 6.426,00
12.852,00
Abc IRIFOR Lavarone-Chiesa 1 1.100 34.650,00 13.860,00 20.790,00 10.395,00 3.465,00 13.860,00
10.395,00 10.395,00 20.790,00
Abc IRIFOR DATO STIMATO NON ANCORA INDIVIDUATO 1 1.100 34.650,00 13.860,00 20.790,00
10.395,00 3.465,00 13.860,00 10.395,00 10.395,00 20.790,00
7 6.340 199.710,00 79.884,00 119.826,00 59.913,00 19.971,00 79.884,00 59.913,00 119.826,00
(*) di cui massimo 100 ore impegni correlati attività didattica (di cui 10 ore supporto pedagogico)
Totale spesa complessiva 287.280,00
Totale scuole dell'infanzia equiparate Totale scuole dell'infanzia provinciali Num. prog. 8 di 23

Contratto per l'attivazione in sede educativo-didattica dei servizi di supporto a favore di bambini della scuola dell'infanzia provinciale in deficit visivo e/o uditivo Tra le parti PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Provincia", con sede in Trento, Piazza Dante 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da: Emanuela Maino, nata a Mori (TN), il 06.02.1956, che interviene e agisce nella sua qualità di dirigente UMSE Scuola e servizi infanzia, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998 n.6-78 leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 19 giugno 1998; e Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale, di seguito denominata "Abc IRIFOR", con sede in Trento, Via della Malvasia n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02085130223, rappresentata da: Fernando Cioffi, nato a Gallarate (VA) il 28 maggio 1940, residente in Via Tullio Odorizzi, n. 63 Trento (TN), che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della suddetta Abc IRIFOR

si stipula il seguente contratto.

ART. 1

(Oggetto del contratto)

Formano oggetto del presente contratto i servizi specialistici di sostegno a favore di bambini della scuola dell'infanzia provinciale affetti da minorazione visiva e/o uditiva grave ai sensi della legge n. 138/2001 e come previsti dall'articolo 74 della legge provinciale n. 5 del 2006 e relativo regolamento di attuazione. In tale contesto la Provincia affida a "Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale", di seguito denominata anche "Abc IRIFOR", che accetta, l'attivazione di servizi di supporto personalizzati denominati "Servizi di facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica" finalizzati all'attività di facilitazione educativo-didattica a favore di bambini della scuola dell'infanzia affetti da specifiche disabilità.

ART. 2

(Destinatari dell'intervento)

L'intervento è rivolto ai bambini iscritti a scuole dell'infanzia provinciali affetti da minorazione visiva e/o uditiva grave come indicata all'art.1 e documentata mediante dichiarazione medicospecialistica dell'Azienda Sanitaria Provinciale, per i quali l'intervento sia stato riconosciuto e autorizzato dalla Provincia sulla base di esplicita richiesta del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola di iscrizione del bambino in accordo con la famiglia e con Abc IRIFOR.

ART. 3

(Facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica)

La facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica persegue le seguenti finalità:

1) facilitare e incoraggiare la comunicazione con i pari e con gli adulti di riferimento, per favorire il massimo accesso alle opportunità del contesto educativo- didattico in cui i bambini sono inseriti;

Num. prog. 9 di 23

2) sostenere le esperienze cognitive e sociali e di autonomia dei bambini anche attraverso la costruzione di percorsi ad hoc per facilitare l'apprendimento di strategie utili a stimolare i sensi vicarianti del bambino;

3) collaborare all'elaborazione del piano educativo individualizzato in favore del bambino e di eventuali altri documenti previsti dall'organizzazione della scuola nell'ambito della complessiva attività di progettazione educativo- didattica;

4) collaborare con gli insegnanti e il Gruppo di lavoro interdisciplinare istituito in favore del bambino nella predisposizione di materiali e attività a supporto del piano di lavoro individuale e, più in generale, della promozione di capacità e competenze riferite ai diversi ambiti dello sviluppo;

5) collaborare alla realizzazione della continuità dei progetti educativo-didattici, anche nel raccordo tra ordini scolastici; nel caso di bambini pluriminorati e previa valutazione effettuata in sede di Gruppo di lavoro interdisciplinare di necessità correlate al mantenimento dei sufficienti livelli di autonomia e delle acquisizioni raggiunte, la continuità

dell'intervento può essere assicurata anche a domicilio su formale disposizione del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola e d'intesa con Abc IRIFOR;

6) supportare il bambino nelle attività programmate a livello scolastico sia all'interno che all'esterno della scuola necessarie a promuovere il benessere globale del bambino;

7) partecipare agli incontri scolastici programmati con le famiglie di carattere generale per la presentazione del progetto e di quelli che si rendono necessari in corso d'anno e agli impegni correlati al mantenimento di

adeguati livelli di raccordo per la realizzazione del progetto educativo individualizzato.

La funzione è assicurata da personale di Abc IRIFOR in possesso dei titoli previsti dalle disposizioni per l'accreditamento dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009.

L'attività è svolta nel limite massimo di 1100 (millecento) ore a bambino per l'anno scolastico 2019/2020 (duemiladiciannove-duemilaventi), inteso dal 2 settembre 2019 (due settembre duemiladiciannove) al 30 giugno 2020 (trenta giugno duemilaventi) salvo le diverse aperture delle scuole a calendario speciale (aperture nei mesi di luglio e agosto) nel rispetto del periodo di durata di dieci mesi dell'attività didattica. Il monte ore così previsto è da intendersi nella misura massima di 1000 (mille) ore dedicate alla proposta didattica diretta al bambino e nel limite massimo di 100

(cento) ore da destinare a impegni correlati alla stessa; all'interno di tale monte ore 10 (dieci) ore vengono destinate a specifiche attività promosse dalla struttura provinciale competente con funzione di supporto pedagogico volte a migliorare la qualità del progetto di inclusione scolastica.

Durante il servizio, il personale messo a disposizione da Abc IRIFOR fa riferimento, d'intesa con Abc IRIFOR medesima, al Coordinatore pedagogico della scuola interessata per quanto attiene la presenza in sede, l'intervento educativo/didattico nella sua globalità, la collaborazione interna, nonché la partecipazione alle attività promosse dalla scuola di specifico interesse del bambino seguito.

In caso di assenza del bambino entro i quindici giorni lavorativi, il facilitatore è tenuto a fornire la prestazione professionale in sede scolastica preparando i materiali e ogni altra documentazione e ausilio finalizzati sia alla realizzazione del piano di lavoro individualizzato in favore del bambino che all'attuazione del più ampio processo di integrazione riguardante il contesto scolastico nella sua interezza. Per un periodo di assenza del bambino prolungato oltre i quindici giorni lavorativi, e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 3 punto 5), potrà essere valutata l'attuazione di interventi a domicilio affidati al facilitatore sulla base di un progetto personalizzato preventivamente definito nel Num. prog. 10 di 23

Gruppo di lavoro interdisciplinare, su incarico del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola e d'intesa con Abc IRIFOR e tutte le componenti interessate.

In caso di assenza del facilitatore, lo stesso è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque prima dell'inizio dell'attività scolastica al Coordinatore pedagogico e alla scuola di riferimento. La Cooperativa è tenuta, in caso di assenza del facilitatore superiore alla settimana, a garantirne la sostituzione, fatta salva diversa valutazione operata sulla base del caso specifico congiuntamente tra la Cooperativa, il Coordinatore pedagogico e la famiglia.

La presenza del facilitatore durante il momento del pasto è conteggiata nelle ore assegnate solo se espressamente prevista dal piano educativo individualizzato. In tal caso, il costo mensa del facilitatore è a carico della Provincia con modalità analoghe a quelle applicate al personale della scuola.

In caso di partecipazione a specifiche attività programmate, la cui attuazione è prevista al di fuori della sede scolastica (visite guidate, viaggi di istruzione e altro) e sulla base di un progetto coerente con le linee del P.E.I., l'organizzazione e le spese per gli spostamenti sono regolate in analogia al restante personale della scuola.

Il corrispettivo per l'attività di facilitazione viene determinato in euro 31,50 (trentuno/50) omnicomprendivi lordi per ogni ora di prestazione per tutta la durata del contratto. Il corrispettivo è comprensivo di ogni e qualunque onere, diretto o accessorio, che concorra alla formazione del costo del personale. Il suddetto corrispettivo orario si intende riferito all'attività prestata direttamente al bambino, in compresenza in sezione o in percorsi individualizzati, ed alla partecipazione all'attività di programmazione e a tutti i momenti funzionali all'integrazione scolastica.

In relazione agli oneri della sicurezza e ai rischi di interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si è valutata l'assenza degli stessi in quanto, essendo l'attività oggetto del presente contratto di natura intellettuale, non vi è l'obbligo di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi) ai sensi del comma 3 bis, dello stesso articolo 26.

Si fa obbligo alla Abc IRIFOR di osservare, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, dando atto della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 4

(Modalità di pagamento)

Il pagamento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto sarà effettuato con le seguenti modalità. Per l'attività di facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica (art. 3) su presentazione di specifica fattura valida ai fini fiscali prodotta in formato elettronico e riportante il codice IPA 7ERXJ0 nel rispetto delle seguenti scadenze:

1. prima rata entro ottobre 2019 (duemiladiciannove) corrispondente al 30% (trenta per cento) del monte ore individuato per l'anno scolastico 2019/2020

(duemiladiciannove/duemilaventi);

2. seconda rata entro dicembre 2019 (duemiladiciannove) corrispondente al 10% (dieci per cento) del monte ore individuato per l'anno scolastico 2019/2020

(duemiladiciannove/duemilaventi);

Num. prog. 11 di 23

3. terza rata entro marzo 2020 (duemilaventi) corrispondente al 40% (quaranta per cento) del monte ore individuato per l'anno scolastico 2019/2020

(duemiladiciannove/duemilaventi);

4. quarta rata a conguaglio subordinatamente alla presentazione della dichiarazione da parte di Abc IRIFOR delle prestazioni orarie effettuate presso le scuole nell'anno scolastico 2019/2020

(duemiladiciannove/duemilaventi), controfirmata dai Coordinatori pedagogici di riferimento.

Il termine massimo per la liquidazione delle note e delle fatture è fissato in 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, salvo i tempi richiesti per la verifica del DURC e compatibilmente con le disponibilità di cassa della Struttura provinciale competente.

ART. 5

(Definizione controversie)

Le violazioni riscontrate da una delle due parti devono essere contestate per iscritto. In caso di disaccordo la questione verrà rimessa ad un Collegio arbitrale formato da tre componenti dei quali il primo nominato dalla Provincia, il secondo da Abc IRIFOR e il terzo nominato di comune accordo.

ART. 6

(Durata e recesso)

Il presente contratto ha effetto dal 2 settembre 2019 (due settembre duemiladiciannove) al 30 giugno 2020 (trenta giugno duemilaventi), anche nelle more della data di sottoscrizione, salvo le diverse aperture delle scuole a calendario speciale (aperture nei mesi di luglio e agosto) e nel rispetto del periodo di durata di dieci mesi dell'attività didattica.

Le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, purché comunichino alla controparte tale volontà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Pec, con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Nel caso di recesso da parte di Abc IRIFOR, lo stesso dovrà garantire la prosecuzione delle attività per lo svolgimento delle attività e servizi fino all'individuazione del nuovo fornitore.

La Provincia si riserva il diritto di recesso senza preavviso prima dello scadere del termine stabilito nel caso di gravi mancanze o inadempienze dell'Ente senza che lo stesso possa vantare titoli o alcun compenso o risarcimento.

ART. 7

(Responsabilità verso terzi)

Ogni responsabilità verso terzi che possa derivare dalle prestazioni oggetto della presente convenzione, purché non direttamente imputabili alla Provincia, fa carico ad Abc IRIFOR.

ART. 8

(Dovere di riservatezza)

Num. prog. 12 di 23

Fatti salvi i prevalenti profili riguardanti il segreto sanitario, professionale e d'ufficio, le parti convengono sul reciproco impegno di riservatezza rispetto ai dati e alle informazioni concernenti le attività di cui al presente contratto.

ART. 9

(Trattamento dei dati personali)

Abc IRIFOR è nominata Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE

2016/679. Il rapporto è disciplinato con specifico contratto di nomina predisposto dalla Provincia autonoma di Trento, allegato alla presente Convenzione quale parte integrante della stessa.

I dati concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della stessa vengono trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali dei soggetti firmatari.

ART. 10

(Cauzione)

Abc IRIFOR ha costituito la cauzione di Euro _____ prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, mediante polizza fideiussoria n. _____ di data _____ rilasciata da _____.

ART. 11

(Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

Abc IRIFOR, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Abc IRIFOR deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. , assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento."

Abc IRIFOR deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Num. prog. 13 di 23

Abc IRIFOR si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra Abc IRIFOR ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L.

136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana SPA

attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Abc IRIFOR comunica all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine Abc IRIFOR deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche.

In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n.

7996914E2F

ART. 12

(Disposizioni anticorruzione)

Abc IRIFOR, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima Abc IRIFOR nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Abc IRIFOR, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Abc IRIFOR dichiara che l'Amministrazione le ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Abc IRIFOR si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

Num. prog. 14 di 23

L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dal Piano di Prevenzione della corruzione 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 83 del 31 gennaio 2019, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Abc IRIFOR si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 13

(Obblighi in materia di legalità)

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, Abc IRIFOR si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Abc IRIFOR inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.".

ART. 14

(Condizione risolutiva)

La presente convenzione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo tutt'oggi inevasa la richiesta di informazioni inviata ai sensi dell'art. 91 del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La Provincia Autonoma di Trento, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risolverà il contratto in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art. 67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4.

ART. 15

(Adempimenti fiscali)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto di appalto sono a carico della Cooperativa Sociale "Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale", mentre l'I.V.A. sul corrispettivo grava sulla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, destinataria della prestazione.

2. La Cooperativa Sociale "Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale" è un ente del Terzo settore, ai sensi del combinato disposto, rispettivamente, dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e ai sensi dell'art. 102, comma 2, lettera a) e Num. prog. 15 di 23

dell'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

3. Il presente contratto, essendo posto in essere da un ente del Terzo settore, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. e ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa, Parte Seconda, allegata al citato D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A.

Letto, accettato e sottoscritto.

Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale Il Presidente - Sig. Fernando Cioffi -

La Dirigente dell'Unità di missione semplice scuola e servizi infanzia - dott.ssa Emanuela Maino -

Sottoscrizione separata, eseguita mediante ulteriore firma digitale, ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, per la specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare all'art. 5 (Definizione controversie) e art. 6 (Durata e recesso).

Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale Il Presidente - Sig. Fernando Cioffi La Dirigente dell'Unità di missione semplice scuola e servizi infanzia - dott.ssa Emanuela Maino -

Num. prog. 16 di 23

CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DELLE RELATIVE ISTRUZIONI

Tra Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, codice fiscale n.

0337460224, rappresentata dalla dott.ssa Emanuela Maino, nata a Mori (TN) , il 06.02.1956,

nella sua qualità di Dirigente dell'Unità di missione semplice scuola e servizi infanzia , che interviene e agisce in nome e per conto della Provincia autonoma di Trento - Titolare del trattamento di dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza;

e "Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale", con sede in Trento, Via della Malvasia n.

15, codice fiscale e partita I.V.A. n.02085130223, rappresentata dal sig. Fernando Cioffi, nato a Gallarate (VA), il 28 maggio 1940, residente in Via Tullio Odorizzi, n. 63 Trento (TN), che interviene e agisce in qualità di Presidente e legale rappresentante della suddetta "Cooperativa"

di seguito, congiuntamente, le "Parti".

Premesso che:

- tra la Provincia autonoma di Trento e "Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale"

di seguito denominata anche Abc IRIFOR intercorre un contratto per l'attivazione di servizi specialistici di facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica personalizzati a favore di bambini della scuola dell'infanzia provinciale affetti da minorazione visiva grave ai sensi della legge n. 138/2001 e come previsti dall'articolo 74 della legge n. 5/2006, in forza della convenzione sottoscritta tra le Parti in data..... ;

- tale rapporto contrattuale implica, necessariamente, il trattamento, da parte di Abc IRIFOR di dati personali di cui la Provincia autonoma di Trento è Titolare del trattamento;

- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) "si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione";

Num. prog. 17 di 23

- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, "Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...";

- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, "I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento";

- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, "...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo...";

- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il "Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento";

- considerato che, tale soggetto è stato ritenuto idoneo ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento;

Tutto ciò premesso e considerato,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

si conviene quanto segue.

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con il presente contratto (di seguito, il "Contratto") la Provincia autonoma di Trento, in qualità di "Titolare del trattamento" (di seguito, il "Titolare"), nomina la "Abc IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale" di seguito Abc IRIFOR, "Responsabile del trattamento" (di seguito, il "Responsabile"). Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto - con la diligenza di Num. prog. 18 di 23

cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile - della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 - I dati personali trattati dal Responsabile concernono dati comuni e dati relativi alla salute riferiti alla frequenza di bambini frequentanti le scuole dell'infanzia provinciali affetti da minorazioni visive gravi. Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in particolare, in relazione al rapporto contrattuale di cui in premessa, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente al fine di attivare servizi specialistici di facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica personalizzati a favore di bambini della scuola dell'infanzia provinciale affetti da minorazione visiva grave ai sensi della legge n. 138/2001 e come previsti dall'articolo 74 della legge n. 5/2006, e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, le operazioni necessarie per il perseguimento delle citate finalità (quali registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, nonché le operazioni espressamente autorizzate dal Titolare.

Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Il Responsabile è consapevole e accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.

Art. 3 - In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di privacy by design e by default) e nazionali (ad Num. prog. 19 di 23 esempio, di riduzione e necessità) in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:

a. garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

b. adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non

inferiori al livello 'standard' di cui alla circolare n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni, nonché alla nomina dei necessari Amministratori
... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...